


**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
TORRICELLA-TAVERNE**



AZIENDA ACQUA POTABILE (AAP) DEL COMUNE DI TORRICELLA – TAVERNE

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA

del 27 maggio 2003

Il Consiglio Comunale di Torricella – Taverne, visti gli art. 7 lett. g della LMSP e visto il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Torricella–Taverne

r i s o l v e :

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

**Scopo e campo di
applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'Acquedotto, come pure i rapporti tra Azienda, Comuni e utenti.

2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Competenze e mansioni del Comune	Art. 2 Il Comune di Torricella - Taverne, tramite l'Azienda Acqua Potabile costruisce, gestisce e mantiene l'impianto dell'Acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali.
Azienda Acqua Potabile	Art. 3 1. L'Azienda acqua potabile, (denominata in seguito Azienda) è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del Regolamento organico delle Aziende municipalizzate del Comune di Torricella-Taverne. 2. L'Azienda, tramite l'acquedotto, distribuisce acqua per uso pubblico, domestico, artigianale, commerciale e industriale nel suo comprensorio e secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. 3. L'Azienda assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

CAPITOLO II IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE / DEFINIZIONI

- Art. 4**
Piano generale di distribuzione Gli impianti dell'acquedotto sono attuati in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo le direttive cantonali.
- Art. 5**
Perimetro di distribuzione
1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edificabile del PR comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è tenuta a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le proprie possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.
- Art. 6**
Rete di distribuzione La rete comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure le bocche antincendio.

Condotte principali	<p>Art. 7</p> <p>1. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR comunale, in conformità con il piano generale di distribuzione (PGD).</p> <p>2. Di regola non si dipartono allacciamenti dalle condotte principali.</p>
Condotte di distribuzione	<p>Art. 8</p> <p>Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona da servire. Servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordate le condotte di allacciamento.</p>
Allacciamento	<p>Art. 9</p> <p>L'allacciamento raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.</p>
Costruzione	<p>Art. 10</p> <p>L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte. Queste vengono posate in conformità con le disposizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).</p>

- Idranti**
- Art. 11**
1. Il Comune, tramite l'Azienda, deve provvedere alla posa di idranti. Esso contribuisce alle spese per gli stessi e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione, come pure per altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendio.
 2. Gli idranti e gli impianti di alimentazione sono a disposizione dei vigili del fuoco senza limitazioni e accessibili in ogni tempo. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è pure a disposizione dei vigili del fuoco.
 3. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione o la riparazione degli idranti fatturando le spese al Comune.
- Azionamento di idranti e saracinesche**
- Art. 12**
- Il diritto di azionare gli idranti e di aprire e chiudere le saracinesche spetta solo alle persone autorizzate dall'Azienda.
- Utilizzazione di proprietà private**
- Art. 13**
1. Ogni proprietario è tenuto a concedere le servitù necessarie all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche e degli idranti, e a tollerare la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
 2. Restano riservati gli art. 676 e 742 CCS.

Abbonato	Art. 14 L'abbonato è il titolare di un impianto di conteggio; colui al quale è indirizzata la bolletta per il consumo dell'acqua potabile, di regola è il proprietario.
Utente	Art. 15 L'utente è colui che utilizza un impianto sanitario.
Proprietario	Art. 16 Il proprietario è colui al quale appartiene l'impianto e a cui compete la responsabilità della sua manutenzione ai fini della sicurezza e del buon funzionamento.

CAPITOLO III ALLACCIAMENTI

Domanda di allacciamento	Art. 17 <ol style="list-style-type: none">1. Per ogni allacciamento deve essere fatta domanda all'Azienda tramite l'apposito formulario.2. Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente regolamento e alle condizioni tariffarie.3. L'Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come pure alle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA.
---------------------------------	--

Tracciato e caratteristiche	Art. 18 Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.
Esecuzione	Art. 19 L'allacciamento fino al passaggio murale della costruzione viene di regola eseguito dall'Azienda. In casi particolari essa può autorizzare installatori concessionari ad eseguire parti dell'allacciamento.
Condizioni tecniche	Art. 20 <ol style="list-style-type: none">1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.2. L'Azienda può autorizzare in casi eccezionali un solo allacciamento per più stabili.3. Stabili di grandi dimensioni possono essere provvisti, in casi particolari, di più allacciamenti.4. Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.
Servitù	Art. 21 L'acquisizione di eventuali servitù a carico di fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Esse sono iscritte a Registro Fondiario a spese dell'avente diritto.

Proprietà dell'allacciamento	Art. 22 Le parti di allacciamento su area pubblica, l'organo di interruzione, come pure l'apparecchio di misura, rimangono di proprietà dell'Azienda. La parte rimanente appartiene al proprietario dello stabile allacciato.
Manutenzione	Art. 23 1. La manutenzione e la sostituzione dell'allacciamento sono decise e curate dall'Azienda. Le spese sono a carico del proprietario definito all'articolo che precede. 2. Eventuali danni all'allacciamento dovranno essere immediatamente segnalati all'Azienda. 3. Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per la necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle condotte.
Messa fuori esercizio	Art. 24 Nel caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che non venga garantita una riutilizzazione entro 12 mesi.
Modifiche o sostituzioni	Art. 25 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

CAPITOLO IV INSTALLAZIONI INTERNE

- Esecuzione** **Art. 26**
Il proprietario di uno stabile deve fare eseguire e mantenere in buono stato, a sue spese, le installazioni interne. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari) previa notifica alla stessa.
- Collaudo** **Art. 27**
L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.
Con il collaudo l'Azienda non assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
- Controlli** **Art. 28**
L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso all'apparecchio di misura e alle installazioni interne per effettuare controlli.
Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario, su intimazione scritta dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato.
Qualora egli non vi provveda l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato.

Prescrizioni tecniche	Art. 29 1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA e alle prescrizioni particolari emanate dall'Azienda. 2. Dopo l'apparecchio di misura deve essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire ogni ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
Manutenzione e trasformazioni	Art. 30 1. Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e ineccepibile stato di funzionamento. 2. L'Azienda si riserva, entro un termine adeguato, di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura. Se entro questo termine l'obbligato non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà far eseguire le trasformazioni ritenute necessarie a spese dello stesso.
Responsabilità dell'utente e del proprietario	Art. 31 1. L'utente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle sue installazioni. 2. Il proprietario è responsabile per gli atti dei suoi locatari o affittuari nonché di tutti coloro che ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Dovere di informazione	Art. 32 Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate all'Azienda preventivamente e per iscritto.
Impianti di trattamento dell'acqua	Art. 33 1. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta, atta ad impedire ogni ritorno di acqua. 2. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
Pericolo di gelo	Art. 34 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il proprietario è responsabile di eventuali danni.

CAPITOLO V FORNITURA DELL'ACQUA

- Modalità di fornitura**
- Art. 35**
1. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
 2. L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura dell'acqua e alla regolarità della pressione.
- Limitazione della fornitura**
- Art. 36**
1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore;
 - b) disturbi dell'esercizio;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti.
 2. L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni, senza comunque assumersi alcuna responsabilità per eventuali conseguenze. Essa non concede risarcimento alcuno nè scarica l'utente dai suoi obblighi.
 3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati.

- Art. 37**
Divieto di cessione d'acqua E' vietato all'utente o al proprietario dell'impianto cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda, come pure posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore o aprire saracinesche d'arresto piombate.
- Art. 38**
Prelievo abusivo Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda. Resta riservata l'azione penale.
- Art. 39**
Forniture temporanee - acqua per cantieri
1. La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti, necessitano di un'autorizzazione dell'Azienda.

2. In casi eccezionali l'Azienda può concedere, per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti, con la posa di un contatore da parte dei propri incaricati.
- Art. 40**
Disdetta dell'abbonamento L'abbonato che intende rinunciare definitivamente alla fornitura di acqua deve comunicarlo all'Azienda per iscritto con un mese di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a sue spese.

- Fornitura dell'acqua per scopi speciali**
- Art. 41**
1. Gli allacciamenti per piscine, installazioni di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione o antincendio (sprinkler o altre) soggiacciono a speciale autorizzazione.
 2. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni e di assoggettarle a condizioni speciali.
- Prelievi di punta anormali**
- Art. 42**
- La fornitura di acqua ad aziende con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo può essere assoggettata a particolari condizioni da parte dell'Azienda.
- Fornitura dell'acqua a enti pubblici**
- Art. 43**
1. L'Azienda può fornire acqua ad altri enti pubblici.
 2. Modalità e condizioni della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione.
 3. Le tariffe sono decise dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 0.50/m³ e un massimo di fr. 1.50/m³.

CAPITOLO VI APPARECCHI DI MISURA

Misura	Art. 44 La quantità della fornitura di acqua viene misurata con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che provvede pure alla sua manutenzione.
Responsabilità dell'abbonato	Art. 45 L'abbonato risponde dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo o del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento degli apparecchi, ecc.). Egli non deve apportare modifiche al contatore.
Ubicazione e posa	Art. 46 1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario. 2. Il contatore deve essere posato al riparo del gelo, di regola fuori dal locale del riscaldamento, e facilmente accessibile.
Prescrizioni tecniche	Art. 47 Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le "Direttive per l'esecuzione di installazioni d'acqua" della SSIGA.

- Contestazioni sulla lettura dei contatori**
- Art. 48**
1. L'Azienda procede a sue spese alla revisione periodica dei contatori.
 2. Qualora l'abbonato esprima dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
 3. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'abbonato; nel caso contrario esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura pure le spese di revisione dell'apparecchio.
- Disfunzioni**
- Art. 49**
1. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti.
 2. Le disfunzioni devono essere tempestivamente annunciate all'Azienda; quelle verificatesi più di 5 anni prima non sono prese in considerazione e non danno diritto alla correzione del conteggio relativo al consumo.
- Sotto-contatori**
- Art. 50**
1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
 2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura dei sotto-contatori.

CAPITOLO VII FINANZIAMENTO

Autonomia finanziaria	<p>Art. 51</p> <p>1. La costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto devono essere finanziariamente autosufficienti.</p> <p>2. Il finanziamento dell'Acquedotto avviene tramite i seguenti mezzi: tasse di allacciamento; tasse di utilizzazione; fatturazione di prestazioni speciali; sussidi ufficiali; altre partecipazioni di terzi.</p>
Tasse	<p>Art. 52</p> <p>Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.</p>

Tassa di allacciamento

Art. 53

1. L'allacciamento all'Acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni sono soggetti al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione alla costruzione degli impianti generali.

2. L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente formula e tabella:

$$\text{Costo tassa min.} = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot 0,5$$

$$\text{Costo tassa max.} = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot 2 \quad D = \text{diametro}$$

Diametro della condotta di allacciamento		Tassa	
Plastica	Metallica	Minimo	Massimo
25		250.--	1'000.--
32		400.--	1'600.--
40		630.--	2'500.--
50		1'000.--	3'900.--
63		1'500.--	6'200.--
75		2'200.--	8'800.--
90	80	3'200.--	12'700.--
110	100	4'700.--	19'000.--
	125	6'100.--	24'500.--
	150	8'800.--	35'300.--
	200	15'700.--	62'800.--

3. Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile allacciato in virtù di un diritto reale o di un contratto.

Tassa di utilizzazione

Art. 54
 1. L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base e una tassa di consumo, definite dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei criteri della seguente tabella:

TASSA BASE (ANNUALE)			
Calcolata in base alla portata nominale del contatore (Qn)			
		Minimo	Massimo
Tariffa A	Uso domestico e commerciale	fr. 25.--/m ³ /h	fr. 100.-- m ³ /h
Tariffa B	Uso agricolo	fr. 25.-- m ³ /h	fr. 100.-- m ³ /h
Tariffa C	Uso temporaneo	fr. 25.-- m ³ /h	fr. 100.-- m ³ /h
Tariffa D	Installazioni speciali	fr. 25.-- m ³ /h	fr. 500.-- m ³ /h

Qn contatore x fr./m³ (vedi tariffa A,B,C,D)

TASSA DI CONSUMO		
Calcolata in base al consumo registrato dal contatore		
	Minimo	Massimo
Acqua potabile	fr. 0.50 m ³	fr. 2.-- / m ³

2. Il debitore della tassa di utilizzazione è l'abbonato.

Condotte principali e di distribuzione

Art. 55
 Le spese per la posa delle condotte principali sono di regola sopportate dall'Azienda. In casi particolari i singoli beneficiari possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per condotte di distribuzione.

Costi di allacciamento

Art. 56
 1. I costi della condotta di allacciamento con l'organo di interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del proprietario del fondo.

2. I costi di scavo e di pavimentazione sono a carico del proprietario del fondo.

- Determinazione dei costi**
- Art. 57**
1. Il materiale utilizzato viene ricaricato al debitore al prezzo pagato dall'Azienda maggiorato del 30% al massimo per coprire i costi generali e di magazzino.
 2. La manodopera viene fatturata considerando il costo orario secondo il Regolamento organico dei dipendenti, maggiorato degli oneri sociali a carico dell'Azienda, degli oneri medi per vacanze, malattie e infortuni e degli oneri generali di gestione del personale.
- Forniture speciali**
- Art. 58**
1. Il consumo di acqua potabile presso gli stabili comunali e le società comunali verrà conteggiato. È data facoltà all'Azienda di richiederne il pagamento.
 2. L'azienda può richiedere al Comune un adeguato contributo per prestazioni speciali, quali la fornitura d'acqua per fontane, il lavaggio delle strade, delle fognature ecc..

CAPITOLO VIII INCASSO E CAUZIONI

- Fatturazione**
- Art. 59**
1. Le tasse di utilizzazione vengono fatturate all'abbonato a intervalli regolari fissati dall'Azienda.
 2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
 3. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio.
 4. La notifica della tassa di allacciamento e di utilizzazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
 5. Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.
- Esecuzione**
- Art. 60**
1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di 20 giorni, scaduto il quale procede per via esecutiva.
 2. L'Azienda si riserva il diritto di interrompere la fornitura di acqua, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

- Spese di incasso** **Art. 61**
Per ogni sollecito di pagamento vengono addebitati all'abbonato da fr. 5.-- a fr. 30.--
- Cauzioni** **Art. 62**
1. L'Azienda può richiedere all'abbonato un deposito a titolo di cauzione:
 - a) qualora si tratti di ditte dedite al commercio e/o all'industria, di società in nome collettivo, in accomandita, di società per azioni o di società per azioni a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni;
 - b) qualora l'abbonato abbia domicilio fuori dal Cantone Ticino;
 - c) qualora l'abbonato sia notoriamente insolubile o sussistono dubbi sulla sua solvibilità;
 - d) quando l'abbonato sia in mora nei pagamenti delle fatture dell'Azienda.
 2. Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.
 3. La cauzione può essere prestata tramite deposito in contanti, libretto di risparmio o di deposito, o con garanzia bancaria con vincolo solidale.
 4. Se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito, l'Azienda può rifiutare l'erogazione dell'acqua; resta riservato l'art. 60 cpv. 2.

CAPITOLO IX MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURA

- Art. 63**
- Contravvenzioni**
1. Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a fr. 10'000.--.
 2. Restano riservate le disposizioni penali.
- Art. 64**
- Contestazioni e procedure**
1. Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica.
 2. Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Dipartimento delle Istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
 3. Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale di igiene per le contestazioni di ordine tecnico.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Abrogazioni **Art. 65**
Il presente regolamento sostituisce e annulla il "Regolamento per la concessione e distribuzione dell'acqua potabile" del 26 settembre 1967, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Entrata in vigore **Art. 66**
Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Silla Giovanni Trezzini

Il Segretario:

Michy Zambelli

Gli Scrutatori:

Sergio Bottinelli

Lorenzo Bernasconi

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 maggio 2003.

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 30 maggio 2003 e il 30 giugno 2003.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno, per delega del Consiglio di Stato con risoluzione N. 231-RE-7907 del 14 ottobre 2003

INDICE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1	Scopo e campo di applicazione	pag. 1
Art. 2	Competenze e mansioni del Comune	pag. 2
Art. 3	Azienda Acqua Potabile	pag. 2

CAPITOLO II

Impianti di distribuzione / Definizioni

Art. 4	Piano generale di distribuzione	pag. 3
Art. 5	Perimetro di distribuzione	pag. 3
Art. 6	Rete di distribuzione	pag. 3
Art. 7	Condotte principali	pag. 4
Art. 8	Condotte di distribuzione	pag. 4
Art. 9	Allacciamento	pag. 4
Art. 10	Costruzione	pag. 4
Art. 11	Idranti	pag. 5
Art. 12	Azionamento di idranti e saracinesche	pag. 5
Art. 13	Utilizzazione di proprietà private	pag. 5
Art. 14	Abbonato	pag. 6
Art. 15	Utente	pag. 6
Art. 16	Proprietario	pag. 6

CAPITOLO III

Allacciamenti

Art. 17	Domanda di allacciamento	pag. 6
Art. 18	Tracciato e caratteristiche	pag. 7
Art. 19	Esecuzione	pag. 7
Art. 20	Condizioni tecniche	pag. 7
Art. 21	Servitù	pag. 7
Art. 22	Proprietà dell'allacciamento	pag. 8
Art. 23	Manutenzione	pag. 8
Art. 24	Messa fuori esercizio	pag. 8
Art. 25	Modifiche o sostituzioni	pag. 8

CAPITOLO IV

Installazioni interne

Art. 26	Esecuzione	pag. 9
Art. 27	Collaudo	pag. 9
Art. 28	Controlli	pag. 9
Art. 29	Prescrizioni tecniche	pag. 10
Art. 30	Manutenzione e trasformazioni	pag. 10
Art. 31	Responsabilità dell'utente e del proprietario	pag. 10
Art. 32	Dovere di informazione	pag. 11
Art. 33	Impianti di trattamento dell'acqua	pag. 11
Art. 34	Pericolo di gelo	pag. 11

CAPITOLO V

Fornitura dell'acqua

Art. 35	Modalità di fornitura	pag. 12
Art. 36	Limitazione della fornitura	pag. 12
Art. 37	Divieto di cessione d'acqua	pag. 13
Art. 38	Prelievo abusivo	pag. 13
Art. 39	Forniture temporanee (acqua per cantieri)	pag. 13
Art. 40	Disdetta dell'abbonamento	pag. 13
Art. 41	Fornitura dell'acqua per scopi speciali	pag. 14
Art. 42	Prelievi di punta anormali	pag. 14
Art. 43	Fornitura dell'acqua a enti pubblici	pag. 14

CAPITOLO VI

Apparecchi di misura

Art. 44	Misura	pag. 15
Art. 45	Responsabilità dell'abbonato	pag. 15
Art. 46	Ubicazione e posa	pag. 15
Art. 47	Prescrizioni tecniche	pag. 15
Art. 48	Contestazioni sulla lettura dei contatori	pag. 16
Art. 49	Disfunzioni	pag. 16
Art. 50	Sotto-contatori	pag. 16

CAPITOLO VII

Finanziamento

Art. 51	Autonomia finanziaria	pag. 17
Art. 52	Tasse	pag. 17
Art. 53	Tassa di allacciamento	pag. 18
Art. 54	Tassa di utilizzazione	pag. 19
Art. 55	Condotte principali e di distribuzione	pag. 19
Art. 56	Costi di allacciamento	pag. 19
Art. 57	Determinazione dei costi	pag. 20
Art. 58	Forniture speciali	pag. 20

CAPITOLO VIII

Incasso e cauzioni

Art. 59	Fatturazione	pag. 21
Art. 60	Esecuzione	pag. 21
Art. 61	Spese di incasso	pag. 22
Art. 62	Cauzioni	pag. 22

CAPITOLO IX

Multe, contestazioni e procedura

Art. 63	Contravvenzioni	pag. 23
Art. 64	Contestazioni e procedure	pag. 23

CAPITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 65	Abrogazioni	pag. 24
Art. 66	Entrata in vigore	pag. 24